Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1975.

Sostituzione di tre componenti la commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale . Pag. 6475

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardara Pag. 6475

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1975.

Programmi degli esami di concorso e per passaggio di carriera nei ruoli del personale dell'ufficio traduzioni leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia. Pag. 6476

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti . . . . Pag. 6477

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Variazione del tasso d'interesse da corrispondere sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C. Pag. 6477

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica . . . . Pag. 6477

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di storia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli . . . . Pag. 6477

Vacanza della cattedra di chimica fisica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna. Pag. 6477

Vacanza della cattedra di architettura navale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova . Pag. 6477

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Pag. 6478

Vacanza della cattedra di clinica urologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste. Pag. 6478

Vacanza della cattedra di energetica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma . . . . . . Pag. 6478

Vacanza della cattedra di composizione architettonica V presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia. Pag. 6478

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente dell'acqua minerale naturale « San Pellegrino » . . . . . . Pag. 6478

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 6478

Regione Campania: Variante al piano regolatore generale del comune di Napoli . . . . Pag. 6478

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale . . . . Pag. 6478

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro . . . . Pag. 6482

Ministero dei lavori pubblici: Appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici . . . . . . Pag. 6485

Ministero della difesa: Concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo. Pag. 6489

Regione Liguria: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . . Pag. 6490

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo . . . . Pag. 6491

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino . Pag. 6491

Ospedale generale di zona di Budrio:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6492
Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 6492

Ospedale civile di Genova-Sestri:
Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 6492
Concorso ad un posto di assistente oculista . Pag. 6492

Ospedale civile di Codigoro:
Concorso ad un posto di assistente pediatra . Pag. 6492
Concorso ad un posto di assistente chirurgo . . Pag. 6492

Ospedale generale provinciale « S. Liberatore » di Atri:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6492

Ospedale infermi « Ercole Franchini » di Montecchio Emilia: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina . . . . Pag. 6492

Ospedale generale regionale « SS. Annunziata » di Taranto: Concorso ad un posto di primario di chirurgia vascolare. Pag. 6493

Ospedale civile di Mondovì: Concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia . . . Pag. 6493

Ospedale civile « Gaetano Bernabeo » di Ortona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 6493

Ospedale generale di zona di Petritoli: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 6493

Ospedale generale di zona « San Giovanni » di Ripatransone: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia . Pag. 6493

Ospedale « S. Maria delle Nevi » di Sinalunga: Concorso ad un posto di assistente medico . . . Pag. 6493

Ospedale mandamentale « S. Giuseppe » di Copparo: Concorso ad un posto di assistente anestesista . . Pag. 6493

Ospedale « M. Raimondi » di San Cataldo: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6494

Ospedale civile di Asti: Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale . Pag. 6494

Ospedale generale di zona « G. Gamberini » di Alfonsine: Concorso ad un posto di aiuto capo servizio di radiologia e terapia fisica . . . . Pag. 6494

Ospedale civile di Sondrio: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica . . . . Pag. 6494

Opera pia ospedale « S. Marco » di Grottaglie: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 6494

Ospedale specializzato provinciale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma: Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio . . . . . Pag. 6494

Ospedale generale di zona « Andrea Gallino » di Genova-Pontedecimo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6494

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1975, n. 27.
Regolamentazione del servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna . . . . Pag. 6495

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 28.
Interpretazione autentica e modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva » . . . . Pag. 6495

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 29.
Anticipazione al personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni - Personale ISSCAL e ISES . . . . Pag. 6495

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 30.
Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali . Pag. 6496

Regione Sicilia

LEGGE 6 giugno 1975, n. 40.
Provvedimenti per il potenziamento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite. Pag. 6497

LEGGE 6 giugno 1975, n. 41.
Provvidenze per l'artigianato . . . Pag. 6498

LEGGE 6 giugno 1975, n. 42.
Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani . . . Pag. 6500

LEGGE 6 giugno 1975, n. 43.
Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale degli enti edilizi soppressi . . . . Pag. 6502

LEGGE 6 giugno 1975, n. 44.
Proroga dei benefici e dei termini previsti dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 . . . . Pag. 6503

LEGGE 6 giugno 1975, n. 45.
Completamento del bacino di carenaggio ed impianto di una stazione di degassificazione nel porto di Messina. Pag. 6503

LEGGE 6 giugno 1975, n. 46.
Incremento del fondo di rotazione istituito presso l'ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53 . . Pag. 6503

LEGGE 6 giugno 1975, n. 47.
Provvedimenti straordinari in favore dell'ente minerario siciliano e dell'ente siciliano per la promozione industriale . . . . Pag. 6504

LEGGE 6 giugno 1975, n. 48.
Provvedimenti straordinari in favore della S.p.a. Industria sali potassici e affini (ISPEA) . . . . Pag. 6504

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1975.

Sostituzione di tre componenti la commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974 con cui sono stati nominati i membri non parlamentari della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Ritenuto che il presidente della predetta commissione con nota del 14 febbraio 1975 ha comunicato che i professori Vincenzo Cavallari, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Ferrara, Giandomenico Pisapia, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Milano e Delfino Siracusano, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Catania, nominati componenti della commissione medesima su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le nuove designazioni dello stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione, comunicate con nota del 24 marzo 1975, n. 376 di protocollo;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108:

Bellavista prof. Girolamo, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Palermo, Candian prof. Alberto, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Genova, Guarneri prof. Giuseppe, ordinario di diritto penale nell'Università di Parma, in sostituzione dei professori Vincenzo Cavallari, Giandomenico Pisapia e Delfino Siracusano.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1975

LEONE

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1975
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 323

(7600)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardara.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Ardara (Sassari), cui la legge assegna quindici membri, si è da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975.

Nella riunione del 29 ottobre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato.

Scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, legge 1969, n. 964, la sezione di Sassari del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 28588 del 25 novembre 1974, notificato ai singoli consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 5 e 10 dicembre 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di prima convocazione con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La riunione del 5 dicembre 1974 veniva dichiarata deserta.

Nella successiva riunione del 10 dicembre 1974, lo schema di bilancio veniva respinto.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento 18 dicembre 1974, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nominava un commissario che, in data 19 dicembre 1974 provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Sassari ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1975 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Sassari del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Ardara.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardara ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Pietro Puggioni.

Roma, addì 18 agosto 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ardara (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1975 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardara (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pietro Puggioni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1975

LEONE

(7535) GUI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1975.

Programmi degli esami di concorso e per passaggio di carriera nei ruoli del personale dell'ufficio traduzioni leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, relativa al riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti interministeriali in data 2 agosto 1971 e 13 giugno 1973 coi quali si provvede a specificare le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche rispettivamente del personale della carriera di concetto e direttiva dell'ufficio anzidetto in applicazione anche dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sentito il Consiglio della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I programmi di esami per concorsi di accesso ai ruoli della carriera direttiva e di concetto del personale dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia sono così stabiliti:

CARRIERA DIRETTIVA

Prove scritte:

1) una composizione in una delle due lingue straniere indicate nel bando di concorso a scelta della commissione e sulla base di temi da essa proposti. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) una prova sulle istituzioni di diritto e procedura civile e/o diritto e procedura penale.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che su una conversazione nelle due lingue, anche sulle istituzioni di diritto e procedura civile e diritto e procedura penale.

La prova scritta ed il colloquio possono estendersi facoltativamente ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nello stesso bando di concorso.

CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) una prova di dettato senza l'ausilio del dizionario in una delle due lingue, indicate nel bando, a scelta della commissione;

2) una prova di traduzione con l'uso del dizionario nell'altra lingua indicata nel bando.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che su una conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte, su cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile ed istituzioni di diritto e procedura penale.

La prova scritta ed il colloquio possono estendersi ad altre lingue facoltative diverse da quelle obbligatorie indicate nel bando.

Art. 2.

I programmi degli esami dei concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così determinati:

A) CONCORSO PER LA NOMINA AD ESPERTO CAPO DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) composizione in una delle due lingue straniere indicate nel bando di concorso a scelta della commissione e sulla base di temi da essa proposti. E' consentito l'uso del dizionario;

2) studio comparato in lingua italiana di un istituto di diritto e procedura civile e/o diritto e procedura penale comune all'ordinamento italiano ed a quello della nazione di cui all'altra lingua indicata nel bando di concorso (è consentita la consultazione di testi legislativi italiani e stranieri non commentati).

Il colloquio verterà, oltre che su una conversazione nelle due lingue obbligatorie, anche sulle istituzioni di diritto e procedura civile e di diritto e procedura penale ed è diretto ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico-pratico.

B) CONCORSO PER LA NOMINA A TRADUTTORE PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Prove scritte:

1) dettato, senza l'ausilio del vocabolario, in una delle due lingue straniere richieste avente per oggetto un atto giudiziario o legislativo;

2) traduzione, con l'ausilio del vocabolario, di un atto giudiziario o legislativo nell'altra lingua straniera interessante direttamente il Ministero di grazia e giustizia.

Colloquio:

il colloquio verterà, oltre che su una conversazione diretta ad accertare la preparazione professionale nelle due lingue richieste anche su cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile e istituzioni di diritto e procedura penale.

Roma, addì 31 maggio 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1975
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 260

(7601)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti;

Considerato che il sig. Luigi Morra, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 3790 del 16 giugno 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il geom. Carlo Gazza in sostituzione del sig. Luigi Morra, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Carlo Gazza è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Luigi Morra, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Variazione del tasso d'interesse da corrispondere sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1975;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il tasso d'interesse sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C., accesi dal 15 settembre 1975 al nome delle banche agenti presso la Banca d'Italia ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1975, è ridotto dal 7 al 6 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento C.I.P. n. 22/1975 del 7 agosto 1975, concernente il prezzo dei fertilizzanti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 5679, 1ª colonna, scorie Thomas, 5° rigo, in luogo di: « *Modena* », leggasi: « *Modane* »;

a pag. 5680, 1ª colonna, punto 1), 2° capoverso, 3° rigo, in luogo di: « *merce* di trasporto *dal* », leggasi: « *mezzo* di trasporto *del* »;

a pag. 5680, 2ª colonna, concimi composti e complessi, punto 1), 4° capoverso, 4° rigo, in luogo di: « *della* seguente », leggasi: « *dalla* seguente »;

a pag. 5681, 2ª colonna, concimi composti, complessi ecc., 2° capoverso, 4° rigo, in luogo di: « *e subordinato* », leggasi: « *è subordinata* ».

(7756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di storia greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7757)

Vacanza della cattedra di chimica fisica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di chimica fisica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7717)

Vacanza della cattedra di architettura navale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è vacante la cattedra di architettura navale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7718)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7719)

Vacanza della cattedra di clinica urologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di clinica urologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(7720)

Vacanza della cattedra di energetica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di energetica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7721)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica V presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è vacante la cattedra di composizione architettonica V alla cui copertura l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside del corpo accademico del predetto Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7722)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente dell'acqua minerale naturale « San Pellegrino ».

Con decreto 28 luglio 1975, n. 1539, la San Pellegrino S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 17/23, già autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « S. Pellegrino » con i decreti ministeriali 7 dicembre 1971, n. 1188 e 11 aprile 1973, n. 1375, nel tipo addizionato di anidride carbonica è stata autorizzata alla vendita della stessa acqua minerale anche nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Al supracitato decreto sono allegati esemplari di etichette e stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7758)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 9 Industria, foglio n. 135, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Pomilio Francesco, avverso il mancato accoglimento da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti della sua istanza intesa ad ottenere la concessione dell'assegno pensionistico vitalizio di cui alle leggi 24 luglio 1971, n. 556 e 6 giugno 1973, n. 314.

(7686)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Napoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 aprile 1975, n. 2292, sulla base della deliberazione di giunta regionale 18 ottobre 1974, n. 5738, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Napoli onde consentire il completamento degli ospedali per bambini « Santobono » e « Pausillipon ».

Detta variante è stata adottata, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 3 maggio 1973, n. 6, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(7732)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennnaio 1976:

1) 5 % Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.073 titoli di L. 50.000
» 1.597 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 852.150.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 143 titoli di L. 50.000
» 502 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 258.150.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 670 titoli di L. 50.000
» 519 titoli di » 500.000
» 299 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 592.000.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 56 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 234 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 244.300.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 123 titoli di L. 50.000
» 105 titoli di » 500.000
» 146 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 204.650.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 74 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.050.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 80.000.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 72.500.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.500.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.459 titoli di L. 5.000
» 322 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 11.320.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.102 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 13.775.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 233 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.912.500.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 5.000
» 1.992 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 25.190.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 955 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.875.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 186 titoli di L. 12.500
» 1.399 titoli di » 25.000
» 188 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 46.700.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 442 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.100.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 5.000
» 8 titoli di » 12.500
» 272 titoli di » 25.000
» 707 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 42.400.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 12.500
» 115 titoli di » 25.000
» 1.764 titoli di » 50.000
» 1.311 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 746.850.000.

3) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.417 titoli di L. 50.000
» 1.595 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 868.350.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 121 titoli di L. 50.000
» 136 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 74.050.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 57 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 176.700.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 413 titoli di L. 50.000
» 225 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 397.150.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 205 titoli di L. 50.000
» 95 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 195.750.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000
» 63 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 352.350.000.

4) 6 % SERIE SPECIALE A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 203 titoli di » 500.000
» 580 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 725.000.000.

5) 6 % Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 284 titoli di L. 12.500
» 491 titoli di » 50.000
» 290 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 173.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 12.500
» 207 titoli di » 50.000
» 241 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.475.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 99 titoli di L. 12.500
» 420 titoli di » 50.000
» 203 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.737.500.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 149 titoli di L. 12.500
» 612 titoli di » 50.000
» 415 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 239.962.500.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 68 titoli di L. 12.500
» 249 titoli di » 50.000
» 200 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.300.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 141 titoli di L. 12.500
» 962 titoli di » 50.000
» 559 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 329.362.500.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 12.500
» 534 titoli di » 50.000
» 372 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 213.450.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 372 titoli di L. 12.500
» 1.281 titoli di » 50.000
» 689 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 413.200.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 12.500
» 964 titoli di » 50.000
» 302 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.450.000.

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 449 titoli di L. 12.500
» 2.885 titoli di » 50.000
» 2.261 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.280.362.500.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 348 titoli di L. 12.500
» 2.687 titoli di » 50.000
» 2.298 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.287.700.000.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 151.050.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 89 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 221 titoli di » 1.000.000
» 79 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 677.950.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 769 titoli di L. 50.000
» 594 titoli di » 500.000
» 574 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 914.450.000.

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 386 titoli di L. 50.000
» 114 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 205.300.000.

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 694 titoli di L. 50.000
» 441 titoli di » 500.000
» 349 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
» 1 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 619.200.000.

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 109 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 125.700.000.

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 265 titoli di L. 50.000
» 234 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 284.250.000.

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 50.000
» 186 titoli di » 500.000
» 192 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 294.600.000.

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 262 titoli di L. 50.000
» 371 titoli di » 500.000
» 279 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 477.600.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 278 titoli di L. 50.000
» 245 titoli di » 500.000
» 142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 278.400.000.

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 171 titoli di L. 50.000
» 194 titoli di » 500.000
» 255 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 360.550.000.

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 248 titoli di L. 50.000
» 334 titoli di » 500.000
» 259 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 438.400.000.

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 103.800.000.

6) 7 % SERIE SPECIALE A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 2 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 41.100.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 158.200.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 50.000
» 97 titoli di » 500.000
» 92 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 147.600.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 209 titoli di L. 50.000
» 417 titoli di » 500.000
» 393 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 611.950.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 117 titoli di L. 50.000
» 91 titoli di » 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 201.350.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 139 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 212.900.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli di L. 100.000
» 302 titoli di » 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 656.800.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 84 titoli di L. 100.000
» 176 titoli di » 500.000
» 369 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 465.400.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 123 titoli di L. 100.000
» 270 titoli di » 500.000
» 748 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 895.300.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 100.000
» 84 titoli di » 500.000
» 875 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 921.500.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 100.000
» 116 titoli di » 500.000
» 1.801 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.862.300.000.

Totale generale L. 22.954.522.500

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1975

(7759)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dello art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);

2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale

degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1-04-Om del Ministero della difesa Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari *in congedo illimitato provvisorio* (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonchè delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 122

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . il (1) . residente in . via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (V elementare) conseguito presso . . . . in data .

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . dal . . . (5).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: .

., addì .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni: .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*), del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e la autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 107, e successive modificazioni recante disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche dello Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1912, n. 422, e successive modificazioni, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, ratificato con modifiche della legge 23 febbraio 1952, n. 133, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente gli interventi per la salvaguardia di Venezia;

Considerato che il Governo, in attuazione di detta legge, con deliberazione in data 27 marzo 1975, ha approvato gli « indirizzi » sulla base dei quali sarà redatto il piano comprensoriale di Venezia e del suo entroterra;

che tali indirizzi prevedono — ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici — la realizzazione di un sistema di regolazione fisso delle bocche che possa essere successivamente integrato da parti manovrabili, qualora si renda necessario addivenire alla chiusura totale delle bocche medesime;

che il Governo, con i menzionati indirizzi, ha stabilito che, per la soluzione tecnica del problema, si debba procedere mediante appalto-concorso internazionale da espletare nel termine massimo di 12 (dodici) mesi;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 28 maggio 1975, n. 384;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 404;

Visto il bando di appalto-concorso all'uopo predisposto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

BANDO DI APPALTO-CONCORSO INTERNAZIONALE PER GLI INTERVENTI INTESI ALLA CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA ED ALL'ABBATTIMENTO DELLE ACQUE ALTE NEI CENTRI STORICI.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana bandisce un appalto-concorso internazionale per la progettazione ed esecuzione degli interventi intesi alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia ed all'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

Art. 2.

La natura degli interventi è lasciata alla libera scelta dei concorrenti purchè siano osservati i termini precisati dagli indirizzi fissati il 27 marzo 1975 dal Governo per la formazione del piano comprensoriale di Venezia e del suo entroterra, in attuazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

E cioè: La conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, entro limiti tali da non turbare la funzionalità del sistema portuale e

lo svolgimento delle attività della popolazione, devono essere ottenute mediante un sistema di opere di regolazione fisso delle bocche che possa essere successivamente integrato da parti manovrabili qualora si renda necessario — in relazione ai livelli di marea — addivenire alla chiusura totale delle bocche medesime.

La soluzione tecnica del problema dovrà prevedere, in una prima fase, il restringimento fisso delle bocche, da integrare, eventualmente in una successiva fase, con l'impianto di dispositivi manovrabili.

L'appalto-concorso deve fornire tutte le indicazioni relative:

a) ai costi di impianto, di manutenzione e di gestione;

b) alla influenza che le opere avranno sulla navigazione e sulla funzionalità del porto;

c) alle modificazioni dei gradi di inquinamento e del regime idraulico determinate dalle opere previste.

La proposta gradualità, oltre a consentire una continua verifica di congruenza degli interventi con il regime idrodinamico della laguna, con quello ecologico e con le funzioni portuali, appare opportuna anche in rapporto alla possibile diversa evoluzione del fenomeno della subsidenza.

Nella definizione delle soluzioni tecniche va considerata la influenza sul regime idrodinamico dell'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca, prevista dall'art. 3 della legge n. 171, con gli accorgimenti necessari per non interrompere gli allevamenti ittici e le altre componenti florofaunistiche dell'habitat naturale nonchè l'apertura alla espansione delle maree delle aree già imbonite della cosidetta « terza zona industriale » che non saranno destinate dal piano alla utilizzazione di cui al paragrafo 4 (attività industriali e portuali) degli indirizzi governativi.

I concorrenti, nello studio del progetto, potranno formulare varie ipotesi relativamente a parziali destinazioni delle aree della 3ª zona industriale per la libera espansione delle maree in dipendenza con le esigenze della soluzione progettata.

Ulteriori interventi possono essere previsti per la accentuazione degli effetti riduttivi indotti dal restringimento fisso, quali:

la riduzione delle resistenze alle maree della zona nord orientale della laguna;

la riduzione a livello normale dei fondali, ora profondamente erosi dalle correnti, nel canale S. Nicolò in corrispondenza del forte S. Andrea, nonchè allo sbocco in laguna dei porti-canali di Malamocco e Chioggia;

l'aumento con opportuni accorgimenti, delle dissipazioni di energia del flusso di marea lungo il percorso entro i porti-canali.

Art. 3.

All'appalto-concorso possono partecipare persone fisiche, società e loro consorzi o associazioni, quale che sia lo Stato al quale appartengono.

Le persone fisiche, con dichiarazione delle autorità dello Stato cui appartengono, vistata, se straniere, dalle autorità consolari italiane, devono provare il loro stato di cittadinanza e la piena capacità giuridica e di agire. Nello stesso modo le società, i consorzi e le associazioni, devono documentare la loro nazionalità e la capacità giuridica e di agire dei loro legali rappresentanti.

Art. 4.

Per tutti i concorrenti è richiesta una attestazione di idoneità tecnica e finanziaria rilasciata dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, indipendentemente dall'eventuale iscrizione nell'albo stesso.

In particolare, i concorrenti di nazionalità straniera dovranno allegare alla domanda intesa ad ottenere l'attestazione suddetta, la seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'idoneità tecnica mediante certificati rilasciati dalle competenti autorità del proprio Paese, dai quali devono risultare in particolare i lavori eseguiti o diretti, il loro importo e il luogo di esecuzione; dai certificati deve risultare anche se i lavori furono eseguiti o diretti regolarmente e con buon esito e se diedero luogo a vertenze con il committente;

2) dimostrazione della capacità finanziaria dei concorrenti a mezzo di idonee referenze bancarie;

3) dimostrazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria all'attuazione del progetto proposto.

I certificati rilasciati da autorità estere devono essere corredati da una dichiarazione delle autorità consolari italiane, attestanti — assunte le opportune informazioni — in particolare, l'ammontare dei lavori eseguiti, il tempo e il luogo di esecuzione e se i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito ovvero se diedero luogo a vertenze con l'indicazione dell'esito di esse.

La commissione giudicatrice può consentire che certificati formalmente irregolari siano regolarizzati dagli interessati entro il termine da essa medesima determinato e può altresì invitare i concorrenti a completare, nel termine indicato, la documentazione relativa all'idoneità tecnica e finanziaria nel modo che a suo giudizio insindacabile, ritenga più opportuno.

Art. 5.

Per partecipare all'appalto-concorso occorre far pervenire il progetto-offerta al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, in Roma, via Nomentana n. 2 (cod. avv. postale 00100) entro il termine perentorio delle ore dodici del giorno 31 luglio 1976.

Le offerte che pervenissero dopo la scadenza del termine anzidetto non saranno prese in considerazione qualunque sia stata la causa, neppure nei casi di ritardi ferroviari o postali o di forza maggiore.

Il plico contenente il progetto-offerta e gli allegati indicati nei successivi articoli, deve recare sull'involucro esterno, in forma chiaramente visibile, la seguente dicitura: appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia ed all'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

Art. 6.

Il plico dei concorrenti deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

1) il progetto dei lavori completo di tutti gli elaborati elencati nell'art. 7 in cinque esemplari di cui uno in regola con il prescritto bollo;

2) la dichiarazione con la quale il concorrente si impegna ad eseguire i lavori:

a) secondo il progetto e il programma proposti, alle condizioni indicate nel presente bando e in un capitolato speciale d'appalto da redigersi secondo lo schema fornito dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, unitamente all'attestazione di cui al precedente art. 4;

b) con la piena osservanza del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana 16 luglio 1962, n. 1063;

3) la documentazione prevista dai precedenti articoli per l'ammissione all'appalto-concorso;

4) la dichiarazione del concorrente di sollevare il Ministero dei lavori pubblici da ogni responsabilità in ordine alla originalità del progetto presentato e all'eventuale impiego di brevetti di terzi;

5) una busta chiusa e sigillata contenente la offerta nella quale sia indicata a forfait, in cifre e in lettere, la somma in lire italiane richiesta per la progettazione ed esecuzione di tutti gli interventi proposti.

Art. 7.

Il progetto degli interventi proposti deve essere completamente esecutivo in ogni sua parte ed essere costituito dai seguenti atti:

1) una relazione che illustri sia i principi generali adottati per lo studio della soluzione proposta sia, nei loro particolari esecutivi, i lavori previsti e dia ragione della soluzione stessa;

2) i calcoli statici ed idraulici relativi agli interventi proposti nonché tutte le valutazioni richieste nei punti *a)*, *b)* e *c)* degli indirizzi richiamati nell'art. 2;

3) i disegni esecutivi dei lavori e delle apparecchiature, redatti in scala opportuna completamente quotati;

4) il programma dei lavori in cui devono essere descritte e se necessario illustrate con l'aiuto di schizzi grafici e disegni, tutte le successive fasi attraverso le quali si intende procedere per attuare in ogni sua parte il progetto proposto;

5) le modalità esecutive degli impianti di cantiere e gli accorgimenti da adottare per mantenere durante la costruzione la possibilità di navigazione nelle bocche e nella laguna;

6) il computo metrico particolareggiato delle varie categorie di lavori occorrenti per realizzare il progetto, suddiviso in due parti distinte, riguardanti l'una il sistema di regolazione fisso delle bocche e l'altra l'impianto di dispositivi manovrabili per l'eventuale chiusura parziale o totale delle bocche medesime;

7) le analisi dei prezzi unitari e degli eventuali prezzi a corpo richiesti, redatte usando il sistema metrico decimale ed in lire italiane con l'indicazione delle percentuali previste per le spese generali e per l'utile dell'appaltatore;

8) la stima generale dei lavori e delle provviste;

9) le analisi dei costi di gestione;

10) il capitolato speciale d'appalto, redatto dal concorrente sullo schema previsto dal precedente art. 6 nel quale, oltre agli oneri prescritti nel presente bando, devono essere inserite:

a) le clausole relative alle modalità di esecuzione delle singole categorie di lavori;

b) la indicazione del periodo di tempo, espresso in mesi, entro il quale il concorrente si impegna a dare ultimati i lavori, intendendo la decorrenza del tempo stesso dalla data della consegna dei lavori medesimi, che deve risultare da apposito verbale;

c) qualsiasi altra norma che il concorrente ritiene utile per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori e la regolare gestione economica dell'appalto.

Art. 8.

L'offerta dovrà essere redatta, a pena d'inammissibilità, in lingua italiana e il prezzo espresso in lire italiane.

Gli atti e documenti menzionati nei precedenti articoli devono essere compilati, a pena d'inammissibilità, in lingua italiana e inglese.

Gli elaborati devono essere firmati in ogni foglio dal concorrente se trattasi di persona fisica o dal legale rappresentante se trattasi di società, consorzi, associazioni.

Negli elaborati, le grandezze fisiche devono essere quelle indicate nel «Sistema internazionale di unità di misura fondamentali, supplementari e derivate» e quindi sui disegni, grafici, ecc. le quote devono essere espresse in unità decimali.

Art. 9.

L'offerta del concorrente deve indicare il corrispettivo forfettario richiesto per la progettazione ed esecuzione degli interventi proposti in conformità del presente bando, nulla escluso ed eccettuato.

Con il versamento del corrispettivo indicato nel comma precedente sono da intendersi perciò compensate anche le spese, che sono a carico dell'appaltatore, per:

1) la direzione e assistenza dei lavori con la presenza nel cantiere di un proprio ingegnere;

2) l'allacciamento alle reti di fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

3) il trasporto di macchinari e materiali e il loro allontanamento dal cantiere;

4) le prove sui materiali da impiegare e gli esami di laboratorio;

5) la registrazione del contratto e il pagamento di tutti i tributi di qualsiasi natura e a qualsiasi ente spettanti, che siano previsti dalla legislazione italiana;

6) la copia degli atti, disegni e quanto altro occorra per la stipulazione del contratto e per l'esecuzione dei lavori;

7) le assicurazioni contro danni a cose e a persone, anche a terzi;

8) le assicurazioni sociali e i contributi sindacali;

9) l'osservanza comunque di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel presente bando di appalto-concorso nonchè dal capitolato generale di appalto, dal capitolato speciale e dal regolamento per l'esecuzione delle opere di conto dello Stato nel medesimo richiamati, dalle norme sull'impiego della mano d'opera e, in generale, da tutte le disposizioni che disciplinano i lavori eseguiti per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

L'importo contrattuale forfettario resta fisso ed immutabile. Tuttavia, per realizzare lo scopo dell'appalto-concorso, la direzione dei lavori può variare, in più od in meno, le quantità delle singole categorie di lavoro previste nel progetto prescelto entro il limite del 5% dell'importo forfettario contrattuale.

Ove le variazioni ordinate superino il 5% dell'importo forfettario contrattuale, si procederà per la differenza alla loro valutazione con i prezzi unitari di elenco.

E' ammessa la revisione dei prezzi in base alle norme vigenti nella Repubblica italiana. A tale scopo il concorrente è obbligato, sotto pena di esclusione dall'appalto-concorso, di corredare gli atti progettuali con gli elaborati occorrenti per stabilire le quote d'incidenza sul costo complessivo degli interventi proposti, tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandosene l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi in numero complessivo non superiore a dieci.

Per la mano d'opera deve essere prevista una squadra tipo il cui costo deve comprendere tutti gli elementi della retribuzione e tutti gli oneri assistenziali e previdenziali posti a carico dell'appaltatore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi o contratti collettivi di lavoro vigenti nella Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli elaborati sono esaminati e giudicati da una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici composta come segue:

il presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che assumerà la presidenza;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

il direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'urbanistica;

il presidente del magistrato alle acque;

quattro docenti universitari anche di nazionalità straniera di cui due esperti in materie idrauliche, uno esperto in geotecnica ed uno esperto in igiene;

sette membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il capo dell'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

La segreteria della commissione è costituita da cinque impiegati della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici.

Le sedute della commissione per l'esame dei progetti sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, salvo quanto diversamente disposto.

Nella seduta conclusiva con cui si procede alla designazione del vincitore, la commissione giudicatrice delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 12.

Scaduto il termine stabilito nell'art. 5, i plichi pervenuti in tempo utile sono trasmessi alla commissione giudicatrice.

La commissione accerta preliminarmente la regolarità della documentazione ed eventualmente, anche attraverso visite sopralluogo, le realizzazioni indicate come referenze dai concorrenti e la sussistenza delle altre condizioni prevedute dal presente bando.

Successivamente, esamina i progetti e li valuta. La scelta tra i progetti ha luogo attraverso le tre fasi seguenti:

1) individuazione dei progetti meritevoli di particolare considerazione;

2) individuazione, nell'ambito dei progetti indicati nel n. 1, di quelli ritenuti idonei ai fini dell'appalto-concorso;

3) determinazione del progetto vincitore tra quelli di cui al n. 2), anche con eventuale introduzione di varianti a richiesta della commissione giudicatrice.

Nelle fasi 2) e 3) è consentito alla commissione, riunita in assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, di chiedere chiarimenti ai rappresentanti legali delle imprese e delle società concorrenti in merito agli aspetti tecnici delle soluzioni proposte.

Prima di procedere alla 3ª fase, la commissione giudicatrice può chiedere di documentare con prove sperimentali, eventualmente su modelli a scala ridotta, ovvero su modelli matematici, la validità di particolari aspetti tecnici delle soluzioni proposte.

In caso di mancata designazione di un unico vincitore, la commissione giudicatrice ha facoltà di segnalare ai fini esecutivi, soluzioni parziali d'intervento secondo le proposte fatte dai concorrenti nell'ambito del punto 2). La commissione giudicatrice, può, in detta ipotesi, segnalare l'opportunità di procedere a raggruppamenti di imprenditori od a consorzi di ditte

tra i concorrenti, proponendo la ripartizione proporzionale tra i concorrenti stessi, parzialmente aggiudicatari, della quota del prezzo di appalto spettante.

Il giudizio di merito espresso dalla commissione nelle tre fasi, è insindacabile.

Sull'esito dei lavori della commissione esprimeranno parere ai fini dell'aggiudicazione definitiva il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Sulla base del progetto o dei progetti parzialmente prescelti, l'Amministrazione dei lavori pubblici stipula, rispettivamente con il concorrente o con i concorrenti rimasti, solo in parte aggiudicatari, un singolo contratto d'appalto, nel caso di unico aggiudicatario, o più contratti di appalto nel caso di aggiudicatari parziali, ovvero un unico contratto con il consorzio all'uopo costituito tra gli aggiudicatari parziali.

In ossequio a quanto esplicitamente indicato negli indirizzi approvati dal Governo di cui al precedente art. 2, l'Amministrazione dei lavori pubblici si riserva di fare eseguire in una prima fase solo il restringimento fisso delle bocche. A tale scopo, i concorrenti, nell'offerta di cui al n. 5) dell'art. 6, dovranno indicare in cifra ed in lettere la somma richiesta per la esecuzione di detta singola opera.

Qualora in una successiva fase l'Amministrazione dei lavori pubblici ritenga di addivenire all'attuazione dell'impianto di chiusura delle bocche mediante dispositivi manovrabili, l'aggiudicatario ovvero gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguirli agli stessi prezzi dell'offerta originaria, fatta salva la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente nella Repubblica italiana.

Art. 13.

Il risultato definitivo della gara è comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sei mesi dall'invio della lettera devono essere ritirati i progetti non prescelti.

Una copia di essi resta comunque agli atti della commissione.

Scaduto inutilmente il termine di sei mesi. i progetti non ritirati passano in proprietà dell'amministrazione appaltante, la quale può disporne a proprio insindacabile giudizio, senza essere tenuta a versare compenso alcuno.

L'esito del concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

I lavori sono appaltati per il corrispettivo forfettario indicato nell'art. 9 e alle condizioni tutte di questo bando.

L'aggiudicatario o gli aggiudicatari devono provvedere a proprie spese, e senza diritto a rimborso, all'ulteriore sviluppo dei dettagli necessari per la esecuzione completa dell'opera, alla fornitura di fotocopie durante la esecuzione dei lavori nonché all'organizzazione e realizzazione, secondo le indicazioni della direzione dei lavori, di un documentario cinematografico formato 16 mm riguardanti le fasi più salienti dei lavori dal loro inizio fino all'utilizzazione e collaudazione definitiva.

Delle fotografie e del documentario il Ministero dei lavori pubblici acquista la proprietà intendendosi la relativa spesa compresa nel prezzo forfettario richiesto.

Art. 15.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

1) l'offerta del concorrente;
2) i documenti elencati all'art. 6;
3) il presente bando di appalto-concorso;
4) il capitolato speciale d'appalto, indicato al n. 10) dell'art. 7;
5) il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 16.

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva, che è stabilita nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto. Essa deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano, al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le leggi italiane.

Art. 17.

I lavori devono essere eseguiti con l'osservanza delle norme generali e speciali contenute nel contratto di appalto e suoi allegati nonchè delle norme contenute nel regolamento per la esecuzione delle opere di conto dello Stato, vigente nella Repubblica italiana.

Art. 18.

Il versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9 ha luogo con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) *Pagamenti in acconto.*

Qualunque sia l'ammontare del progetto offerto ed accettato dall'amministrazione appaltante, durante il corso dei lavori sono corrisposti i seguenti acconti:

a) il 10% dell'importo contrattuale ogni qualvolta è dimostrato dall'appaltatore ed accertato dalla direzione dei lavori che sono stati eseguiti interventi che comportano una spesa non inferiore al 10% dell'offerta complessiva e ciò fino alla concorrenza dei 9/10 del prezzo di appalto;

b) l'ultimo 10% dell'importo contrattuale all'atto della compilazione del conto finale.

Sugli acconti sono effettuate, a norma di legge, le seguenti ritenute: del 10% sulle prime L. 72.000.000 (settantaduemilioni); del 5% sulla somma rimanente e dello 0,5% sull'importo complessivo di ogni rata.

2) *Penale per ritardi.*

Per ogni giorno di ritardo al tempo utile per l'ultimazione dei lavori, dichiarato dal concorrente ed accettato dall'amministrazione appaltante, è applicata a carico dell'appaltatore una penale di L. 1.000.000 (unmilione), salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile.

3) *Conto finale e collaudo.*

Il conto finale dei lavori, ai fini della corresponsione dell'ultimo decimo dell'importo contrattuale, viene effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo degli interventi ha inizio in corso d'opera e non può chiudersi prima dello scadere di due anni dalla data di ultimazione dei lavori e non oltre tre anni dalla data medesima.

Durante tutto questo tempo restano vincolate, a garanzia dell'amministrazione appaltante, la cauzione definitiva prevista dall'art. 16 e le ritenute effettuate in corso d'opera nella misura indicata al n. 1) del presente articolo.

Art. 19.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite in questo bando.

Art. 20.

Ai fini della progettazione delle opere, sono disponibili, in visione, presso il magistrato alle acque di Venezia, le relazioni conclusive del 2°, 3° e 4° gruppo di lavoro per conto del comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia nonchè il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 75 in data 8 marzo 1974 attinente all'oggetto specifico dell'appalto-concorso e gli «indirizzi» fissati dal Governo il 27 marzo 1975.

E' altresì, disponibile presso il magistrato alle acque di Venezia l'elenco di altri studi, ricerche e sperimentazioni effettuate dal comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia nei settori collaterali ai fenomeni lagunari, unitamente alle relative documentazioni.

I concorrenti che abbiano interesse al ritiro dei documenti di cui al suddetto elenco dovranno farne richiesta al magistrato alle acque di Venezia allegando copia dell'attestazione di iscrizione all'A.N.C.; se di nazionalità straniera dovranno allegare alla domanda copia della attestazione di cui all'art. 4 del presente bando.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
BUCALOSSI

N.B. — In armonia con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee, copia del presente bando sarà inviata all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità stesse.

(7733)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
b) siano nati in data successiva al 5 novembre 1951;
c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;
d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;
e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 700, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 700;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 700.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, si siano precedentemente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando il servizio sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso «Reparti aerei Antisom» o presso «Reparti elicotteri».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1975
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 266.

ALLEGATO UNICO

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700;

2) . . . .

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(7691)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 25 in data 3 luglio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1141 del 13 maggio 1975.

Decreta:

I seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Casati dott. Alberto, consorzio medico Ceriale-Borghetto S.S.;
2) Vassura dott. Giovanni, condotta medica Albisola Superiore;
3) Pongiglione dott. Carlo, consorzio medico Borgio Verezzi-Tovo S. Giacomo-Magliolo;
4) Bono dott. Ireo, condotta medica Calizzano;
5) Starace dott. Vincenzo, condotta medica Savona (2ª condotta);
6) Foscolo dott. Policarpo, condotta medica Bardineto;
7) Vairo dott. Franco, consorzio medico Nasino-C. Bianco-Alto-Caprauna;
8) Costante dott. Domenico, condotta medica Mioglia;
9) Meo dott. Paolo, condotta medica Sassello.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 luglio 1975

L'assessore: BOTTARELLI

(7234)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cuneo n. 251 in data 23 marzo 1972, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante in quella provincia al 30 novembre 1971;
Viste le designazioni della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei veterinari nonchè del comune capoconsorzio interessato;
Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario direttivo della regione.

Componenti:

Regis dott. Andrea, veterinario provinciale di Asti;
Garsia dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Cuneo;
Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Garino prof. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo della regione.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, a quello dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e del comune capoconsorzio interessato.

Cuneo, addì 18 agosto 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(7619)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4399 in data 31 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1973 in provincia di Pesaro e Urbino;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro, dal collegio delle ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'Ente regione Marche.

Componenti:

Iappelli dott. Carlo, direttore di sezione presso la prefettura di Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico presso l'ospedale di Pesaro;
Benelli dott. Amelio, primario ostetrico presso l'ospedale di Urbino;
Carloni Elisa, ostetrica condotta scelta a norma della legge 220 citata in premessa.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale generale provinciale « S. Salvatore », inizierà i propri lavori nel mese di ottobre p.v. e comunque non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 agosto 1975

Il medico provinciale: CAVINA

(7479)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI BUDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un aiuto per la divisione di chirurgia generale;
un aiuto dirigente del servizio di anestesia;
un assistente del servizio di anestesia.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna), telefono 801112.

(7642)

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto un concorso riservato ai sensi dell'art. 65 della legge 18 aprile 1975, n. 148, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(7643)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

Con deliberazione 7 luglio 1975, n. 159, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Domenico Oliva, n. 22, Genova-Sestri.

(7644)

Concorso ad un posto di assistente oculista

Con deliberazione 14 luglio 1975, n. 178, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Domenico Oliva, n. 22, Genova-Sestri.

(7645)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonché della relativa documentazione, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Informazioni e copie del bando di concorso possono essere richieste alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara), telefono 0533/93017.

(7646)

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè della relativa documentazione, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Informazioni e copie del bando di concorso possono essere richieste alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara), tel 0533/93017.

(7623)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni 16 luglio 1975, numeri 709 e 712, 1° agosto 1975, n. 761, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, rispettivamente a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

tre posti di assistente del servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso (due dei suddetti posti sono riservati alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1969, n. 482);

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

I termini per la presentazione delle domande e dei documenti scadranno improrogabilmente alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(7523)

In esecuzione delle deliberazioni 16 luglio 1975, n. 711 e 23 luglio 1975, n. 745, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chimico;
un posto di terapista della riabilitazione.

Le domande di ammissione ai concorsi sopraindicati dovranno pervenire, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla segreteria generale dell'ente, 64032 Atri (Teramo), a cui gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni.

(7524)

OSPEDALE INFERMI «ERCOLE FRANCHINI» DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente accordo sindacale 23 giugno 1974.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69, modificato ed integrato dalla legge n. 148/75 e devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio personale dell'ospedale entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte 1ª.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), via Barilla, 16.

(7525)

OSPEDALE GENERALE REGIONALE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia vascolare.

Per essere ammessi al concorso occorre essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, oltre che degli altri requisiti generali previsti per tutti i posti di impiego presso enti ospedalieri, dei seguenti requisiti specifici:

idoneità a primario di chirurgia vascolare conseguita secondo quanto prescritto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 oppure a termine dell'art. 126 dello stesso decreto, modificato con legge 18 aprile 1975, n. 148;

età non superiore a 52 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari, fatte salve le maggiorazioni di legge.

Scadenza: ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami sono costituiti dalle prove previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(7704)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia

In esecuzione alla deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 183, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di guardia, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di partecipazione al concorso predetto, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo), nei giorni ed ore d'ufficio.

(7697)

OSPEDALE CIVILE «GAETANO BERNABEO» DI ORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di immunoematologia;
tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti per partecipare ai concorsi sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti) nelle ore di ufficio.

(7699)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI PETRITOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Possono partecipare ai concorsi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

(7698)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «SAN GIOVANNI» DI RIPATRANSONE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Limiti di età, requisiti per concorrere e documentazione, come prescritto nel relativo bando di concorso.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria dell'ente, cap. 63038, Ripatransone (Ascoli Piceno), telefono 0735-9226.

(7701)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE NEVI» DI SINALUNGA

Concorso ad un posto di assistente medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 luglio 1975, n. 67, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Sinalunga (Siena), via Guerrazzi, 3.

(7702)

OSPEDALE MANDAMENTALE «S. GIUSEPPE» DI COPPARO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per l'ammissione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande, redatte in conformità dell'art. 5 del decreto sopra citato, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte 1ª.

Per informazioni dettagliate rivolgersi alla segreteria dello ente in Copparo (Ferrara).

(7520)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI SAN CATALDO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 agosto 1975, n. 415 e n. 411, sono riaperti i termini di scadenza dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di dirigente servizio trasfusionale;
un posto di aiuto chirurgo.

Ai concorsi possono partecipare gli aspiranti forniti dei requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dal regolamento organico e di servizio dell'ospedale.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta da bollo da L. 700 dovranno pervenire all'ospedale non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Tale termine è perentorio.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(7700)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale.

Requisiti specifici:

come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato con legge 18 aprile 1975, n. 148.

Prove di esame:

come previste dall'art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti, viale alla Vittoria n. 85.

(7703)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « G. GAMBERINI » DI ALFONSINE

Concorso ad un posto di aiuto capo servizio di radiologia e terapia fisica

In esecuzione alla deliberazione n. 77 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo servizio di radiologia e terapia fisica.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ritenuti come giunti fuori termine i pieghi portanti il bollo postale in arrivo, posteriore alla data di chiusura del concorso.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati dovranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Alfonsine (Ravenna).

(7626)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

In esecuzione di deliberazione 5 maggio 1975, n. 190, approvata dal comitato regionale di controllo in seduta 18 luglio 1975, atti n. 36420/1, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica, bandito con deliberazione 5 aprile 1974, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 193 del 24 luglio 1974 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 25 del 19 giugno 1974, sono riaperti fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla segreteria generale dell'ente, via Stelvio, Sondrio, tel. (0342) 23470.

(7624)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione 2 luglio 1975, n. 375, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente - 74023 Grottaglie (Taranto), viale Venezia, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7622)

OSPEDALE SPECIALIZZATO PROVINCIALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « LAZZARO SPALLANZANI » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio

In esecuzione della deliberazione 28 settembre 1974, n. 557, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio.

Le domande dovranno pervenire non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(7625)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « ANDREA GALLINO » DI GENOVA-PONTEDECIMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione 8 luglio 1975, n. 76, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria di questo ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7570)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1975, n. 27.

Regolamentazione del servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna è regolamentato ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 2.

L'amministrazione regionale, dopo aver interpellato gli istituti di credito operanti in Sardegna, richiedendone le offerte, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, previo parere della commissione finanze del consiglio regionale, ad uno o più istituti di credito opportunamente coordinati.

Art. 3.

Il capitolato speciale sull'ordinamento del servizio di tesoreria, allegato alla presente legge, costituirà parte integrante della convenzione che verrà posta in essere fra l'amministrazione e l'istituto o gli istituti di credito a cui verrà affidato il servizio.

Nella convenzione dovranno essere riportate le condizioni fondamentali, previste o no nel capitolato, da porsi a carico dell'istituto cui sarà affidato il servizio ed in particolare:

1) fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio in tutte le piazze della Sardegna;

2) corrispondere gli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria;

3) gestire gratuitamente il servizio;

4) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni sino al limite di importo da determinarsi con l'istituto o gli istituti affidatari del servizio;

5) determinare il tasso annuo di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni all'amministrazione regionale;

6) determinare le modalità per la concessione di facilitazioni creditizie a favore di terzi, di enti locali e ospedalieri a fronte di crediti risultanti da idonea documentazione o da atti perfetti e fissare il tasso annuo passivo di interesse in correlazione al tasso attivo corrisposto alla Regione.

Art. 4.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitato dall'assessore alle finanze.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 luglio 1975

DEL RIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 28.

Interpretazione autentica e modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire ed incoraggiare l'incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali ed agro-pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, in armonia con le finalità perseguite e nel quadro degli interventi straordinari previsti a favore del settore agro-pastorale dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperative per la conduzione aziendale, buoni per l'acquisto di sementi selezionate o di fertilizzanti ovvero di sole sementi o soli fertilizzanti necessari per l'impianto delle colture foraggere.

Il valore dei buoni di cui al comma precedente, determinato secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di attuazione, è di L. 20.000 per i singoli e di L. 30.000 per le cooperative per ogni ettaro investito a coltura foraggera.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'annata agraria 1975-76 ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai singoli titolari di azienda, le provvidenze di cui al precedente art. 2 sono concesse per un massimo di dieci ettari ».

Art. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante l'incremento di L. 30.000.000 del cap. 26689 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

A favore di detto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 30.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 29.

Anticipazione al personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni - Personale ISSCAL e ISES.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione dei rapporti fra Stato e Regione, quali saranno stabiliti dal giudizio, promosso dalla Regione sarda davanti alla Corte costituzionale, per conflitto di attribuzione in tema di utilizzazione del personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1975, al personale degli enti predetti, indicato nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 15420 del 28 dicembre 1974, una somma pari a L. 200.000 mensili nette per ciascuna unità.

Art. 2.

La corresponsione dell'anticipazione di cui al precedente art. 1 è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il cap. 11173 così denominato: « Anticipazioni al personale degli enti edilizi soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, individuato con l'art. 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15420 del 28 dicembre 1974 ». A favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 60.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 11173 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, un apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1975, per l'acquisizione delle somme recuperate e relative alle anticipazioni di cui alla presente legge, e ad assegnare, con lo stesso decreto, le somme suddette a favore del cap. 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. 30.

Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad integrazione dei contributi accordati in base alle leggi statali, regionali o comunitarie, a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, affittuari coltivatori diretti singoli o associati in cooperative e agli imprenditori agricoli a titolo principale, per l'attuazione dei piani organici di trasformazione, un concorso negli interessi sui mutui erogati dagli istituti di credito autorizzati per un importo non superiore alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo accordato.

Il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso anche a favore degli organismi cooperativi per la realizzazione delle strutture, con le relative attrezzature e pertinenze, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

La predetta agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i beneficiari non godano di altre provvidenze.

Art. 2.

Si considerano a titolo principale gli imprenditori, escluse le società di capitale, che dedichino alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Il requisito del reddito è quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola e accertato dall'amministrazione regionale.

Art. 3.

Ad integrazione dei contributi accordati, in base a leggi statali o regionali, a favore delle categorie di cui al precedente articolo 1 per l'acquisto di scorte da effettuare nell'ambito della realizzazione di un piano organico di trasformazione aziendale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo medesimo, un concorso negli interessi sui prestiti erogati dagli istituti di credito autorizzati.

Art. 4.

Il concorso regionale previsto dai precedenti articoli 1 e 3 è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse a carico dei mutuatari e dei prestatari, la cui misura sarà uguale a quella prevista dalle leggi statali per le operazioni analoghe.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, a fronte di un piano organico di trasformazione aziendale, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio finanziate dalla Regione sarda non possono essere inferiori a quelle stabilite dalle leggi e dai provvedimenti dello Stato

Il concorso regionale sarà corrisposto dall'assessorato alla agricoltura e foreste agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualità o semestralità costanti posticipate, se trattasi di mutui, o anticipate, se trattasi di prestiti.

Il concorso regionale cessa in caso di estinzione anticipata dell'operazione.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso istituti di credito convenzionati, un fondo di rotazione, avente la dotazione iniziale di L. 1.000.000, per la concessione, a favore dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica, di prestiti e mutui per i seguenti scopi:

a) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;

b) piani di viabilità rurale;

c) realizzazione o potenziamento di centri di meccanizzazione e vivai.

Il tasso agevolato di interesse a carico dei mutuatari o prestatari sarà uguale a quello previsto dalle leggi statali per operazioni analoghe.

L'assessore all'agricoltura è autorizzato a stipulare le convenzioni relative alla gestione del fondo.

Art. 6.

Alle operazioni creditizie previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge, nonché quelle previste da altre leggi regionali, godono della garanzia sussidiaria, del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 della presente legge, escluse le società di capitale, possono, a loro richiesta, rinunziare al contributo a fondo perduto e l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere loro un contributo negli interessi, nei modi previsti dalla presente legge, per l'intera somma mutuata

che può essere pari alla somma riconosciuta congrua per la realizzazione del progetto di miglioria fondiaria all'uopo presentato.

A godere di questo beneficio sono ammessi anche gli altri imprenditori agricoli purché il concorso negli interessi a carico della Regione non sia superiore al 6 per cento e per mutui che non superino i 300.000.000 di lire, e purché sia dimostrato che il rapporto tra l'investimento e ogni posto-lavoro non superi i 30.000.000 di lire.

Art. 9.

La priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla presente legge è accordata alle categorie di cui al precendente art. 1.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli, sono stabiliti i seguenti limiti di impegno, per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976:

a) L. 700.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall'art. 1 e dall'art. 8;

b) L. 50.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti previsti dall'art. 3.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza dei suddetti limiti di impegno, sono così determinate:

a) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all'art. 1 e dell'art. 8: L. 700.000.000 per l'anno 1975; L. 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1996; L. 700.000.000 per l'anno 1997;

b) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all'art. 3: L. 50.000.000 per l'anno 1975; L. 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; L. 50.000.000 per l'anno 1980.

Art. 11.
Norma transitoria

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze di cui alla presente legge a tutti gli imprenditori che abbiano ottenuto il sopralluogo o che siano in possesso del decreto per la realizzazione di piani organici di trasformazione aziendale alla data del 30 novembre 1974.

Art. 12.

Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge saranno pubblicati a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, con l'indicazione dei relativi importi, nel Bollettino ufficiale della Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituti i seguenti capitoli:

Cap. 26692. — Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui relativi a piani organici di trasformazione aziendale, alle strutture realizzate dagli organismi cooperativi, alle altre opere e lavori di miglioramento fondiario e agrario . . . . L. 700.000.000

Cap. 26692-*bis*. — Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per l'acquisto di scorte, da effettuarsi nell'ambito della realizzazione di un piano organico di trasformazione aziendale . . . . » 50.000.000

Cap. 26692-*ter*. — Fondo di rotazione per la concessione di prestiti e mutui a favore dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica » 1.000.000

A favore di detti capitoli è stornata la somma di L. 751.000.000 dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; in L. 1.450.000.000 per l'anno 1980; in L. 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1996; in L. 700.000.000 per l'anno 1997, si farà fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1975

DEL RIO

(6284)

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 giugno 1975, n. **40**.

Provvedimenti per il potenziamento e l'adeguamento della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire il miglioramento, il potenziamento e l'adeguamento del settore vivaistico della vite alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è autorizzato a concedere, nel triennio a partire dall'anno 1975, le agevolazioni, i contributi ed i sussidi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Per l'istituzione di nuovi vigneti di viti-madri e di barbatellai destinati alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio e di nesti, possono essere concesse le agevolazioni di cui ai successivi commi sulle spese concernenti:

a) l'estirpazione della coltura eventualmente in atto esistente; la lavorazione, disinfestazione, concimazione e sistemazione del terreno; l'acquisto e la messa a dimora delle viti-madri e dei barbatellai e l'acquisto e la messa in opera delle attrezzature occorrenti per il relativo allevamento;

b) la realizzazione di impianti irrigui, di opere aziendali di viabilità, di fabbricati rurali nonchè l'esecuzione di altre opere di miglioramento fondiario, e l'acquisto delle dotazioni tecniche, delle macchine e delle relative attrezzaure, anche per la difesa antiparassitaria, necessarie per l'efficienza e l'esercizio dell'azienda vivaistica.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni indicate al precedente comma, lettera *a*), può essere concesso, a favore delle associazioni e delle cooperative di coltivatori diretti e di manuali lavoratori agricoli che esercitano l'impresa vivaistica, il rimborso totale della spesa ammessa. Per gli stessi scopi, a favore delle altre imprese vivaistiche può essere concesso un contributo nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa.

Per la esecuzione delle opere e dei lavori, nonchè per gli acquisti e le dotazioni di cui al primo comma, lettera *b*), possono essere concessi tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione.

Alle associazioni ed alle cooperative di cui ai precedenti commi possono inoltre essere concessi:

1) previo parere del vivaio governativo di viti americane, i contributi previsti dall'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

2) un premio di avviamento nella misura di lire 1 milione, lire 750 mila e lire 500 mila da corrispondere rispettivamente alla fine di ognuno dei primi tre anni di attività;

3) le agevolazioni previste dall'art. 27, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, per gli acquisti di terreni occorrenti per l'impianto di viti-madri e di barbatellai di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Per l'adeguamento e l'ammodernamento, ivi compreso lo ampliamento dei vigneti di viti-madri e barbatellai esistenti, possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente art. 2, purchè gli stessi, a seguito dell'intervento richiesto, pervengano alla produzione esclusiva di materiale di moltiplicazione « certificato », ai sensi dell'art. 2, comma secondo, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, numero 1164.

Art. 4.

Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, le agevolazioni previste nei precedenti articoli vengono concesse a favore delle imprese vivaistiche, singole o associate, che:

a) siano autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

b) per l'impianto dei propri vigneti di viti-madri e barbatellai abbiano impiegato o impieghino esclusivamente e con il diretto controllo del personale di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il « materiale di moltiplicazione di base » indicato all'articolo 2, comma secondo, n. 1), del medesimo decreto 24 dicembre 1969, n. 1164;

c) si sottopongano ai controlli ed al rispetto delle altre disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni.

La concessione delle agevolazioni medesime, inoltre, è subordinata alla dimostrazione, da parte del beneficiario, della piena disponibilità, almeno per otto anni, del terreno per il quale è richiesto l'intervento, nonchè dell'impegno del beneficiario stesso:

a non mutare la destinazione a vivaio di viti-madri e barbatellai del terreno per almeno otto anni e a non alienare o distogliere dall'uso ammesso le relative dotazioni ed attrezzature;

ad osservare, pena la decadenza dalle agevolazioni, nella esecuzione delle opere e dei lavori nonchè per gli acquisti e le dotazioni indicate nella presente legge, le direttive tecniche ed economiche che saranno fissate dall'assessorato dell'agricoltura e delle foreste e concernenti in via principale la dimensione delle aziende vivaistiche beneficiarie, le condizioni di produzione e quant'altro ritenuto necessario per l'efficienza dell'esercizio dell'azienda vivaistica.

Art. 5.

Al fine di agevolare l'impiego di materiali di moltiplicazione controllato e ammesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende vivaistiche, singole od associate, può essere concesso:

a) un contributo di lire 30 per ciascuna barbatella di vite prodotta in Sicilia nella decorsa campagna 1974-75 e non utilizzata entro il 31 marzo 1975 per l'impianto di nuovi vigneti;

b) un contributo di lire 20 per ciascuna barbatella commercializzabile che verrà prodotta nella campagna 1975-76.

Il contributo di cui alla precedente lettera *a*) sarà corrisposto ad accertata distruzione delle barbatelle da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 1975 mediante bruciatura.

Agli accertamenti di cui alla precedente lettera *a*) provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali possono all'uopo delegare le condotte agrarie, l'Istituto regionale della vite e del vino e per esso le cantine sperimentali di Noto e Milazzo, il vivaio governativo di viti americane, nonchè i comuni nei cui territori ricadono i vivai richiedenti.

Alla concessione del contributo di cui alla precedente lettera *a*), nonchè alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Il contributo di cui alla precedente lettera *b*) è concesso solo a favore delle imprese vivaistiche, singole od associate, che si trovano nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Al fine di migliorare, anche sotto l'aspetto fitosanitario, la viticoltura siciliana, le agevolazioni previste dalla vigente legislazione possono essere concesse a condizione che sia documentato ed accertato l'impiego, nei nuovi impianti, di materiale di moltiplicazione della vite controllato ed ammesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, numeri 1) e 2), e dell'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa, per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, di lire 700 milioni destinati:

quanto a lire 240 milioni per i benefici accordati dallo art. 2, secondo comma;

quanto a lire 150 milioni per i benefici accordati dall'articolo 2, quarto comma, n. 1);

quanto a lire 30 milioni per i benefici accordati dall'articolo 2, quarto comma, n. 2);

quanto a lire 280 milioni per i benefici accordati dall'art. 3.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 800 milioni.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 1.500 milioni ricadente nell'anno 1975 ed all'onere di lire 700 milioni ricadente in ciascuno degli anni 1976 e 1977 si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi, per gli esercizi finanziari suindicati, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 6 giugno 1975, n. 41.
Provvidenze per l'artigianato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ai titolari di imprese artigiane iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonchè alle loro cooperative e consorzi sono concessi contributi in conto capitale:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, ivi compresa la spesa per l'area occorrente;

b) per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) per l'allacciamento della rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale.

Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo è elevato al 50 per cento per le cooperative di artigiani e loro consorzi.

Art. 3.

Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

Art. 4.

Il contributo previsto all'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio, sulla base di documentata istanza, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell'opera per il quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa dalla quale risulti la validità economica dell'iniziativa.

Le funzioni istruttorie sono demandate alle commissioni provinciali per l'artigianato che entro quarantacinque giorni devono esprimere il proprio parere motivato. Le commissioni nell'espletamento dei predetti compiti possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, con riferimento al primo comma, la complessiva spesa di lire 12.000 milioni da iscrivere per lire 2.000 milioni nell'esercizio finan-

ziario 1975 e per lire 5.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, e con riferimento al secondo comma la complessiva spesa di lire 40 milioni, da iscrivere per lire 10 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per lire 15 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Gli stanziamenti complessivi annui di cui al precedente comma sono ripartiti fra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dell'isola in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi, con decreto dello assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Sulle operazioni compiute le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono tenute a presentare all'assessorato regionale dell'industria e del commercio rendiconti secondo le vigenti norme sulla contabilità.

Art. 5.

Avverso la reiezione della domanda di concessione del contributo è ammesso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso all'assessore regionale per l'industria ed il commercio che decide entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 6.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato previsto dall'art. 16 della presente legge, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali, le categorie di imprese ammissibili ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Il fondo concorso interessi previsto dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è ulteriormente incrementato di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 8.

Il fondo di cui all'art. 41 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, fermo restando l'addebito delle perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a garanzia per le operazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, fino alla concorrenza di lire 300 milioni disposta con l'art. 3, n. 2), della sopraddetta legge n. 50 e con lo art. 1, comma secondo, della legge regionale 4 agosto 1960, n. 33, sarà interamente destinato ai finanziamenti per crediti artigiani di esercizio previsti dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e ad esso sarà addebitato il 90 per cento delle perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi ai finanziamenti suddetti.

Art. 9.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni da versarsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

La durata massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a dieci anni con l'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevata a quindici anni, dei quali due anni di preammortamento.

Art. 10.

Il contributo di cui all'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è concesso dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato, sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Le modalità per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma vengono determinate con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato.

Art. 11.

Lo stanziamento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del presidente della Regione 19 giugno 1950, n. 25, modificato dalla legge regionale di ratifica 2 ottobre 1950, n. 72, per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigianale e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero, viene aumentato di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 12.

Il fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, previsto dal cap. 15851 del bilancio della Regione siciliana, è incrementato di lire 100 milioni annui per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Tale maggiore stanziamento è destinato per intero alla propaganda in Italia e all'estero dei prodotti dell'artigianato siciliano, con le modalità indicate agli articoli 15 e 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

I pareri previsti nei predetti articoli 15 e 17 vengono espressi dal comitato regionale tecnico dell'artigianato.

Art. 13.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere contributi sull'arredamento dei centri di vendita dei prodotti dell'artigianato siciliano realizzati in Italia e all'estero dagli organismi consortili tra imprese o cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

La domanda per ottenere i contributi, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario e da una relazione illustrativa, deve essere presentata all'assessorato regionale della industria e del commercio. I contributi di cui sopra vengono concessi con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato, nella misura massima del 90 per cento del costo globale della iniziativa.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

Art. 14.

Il programma di spesa previsto ai precedenti articoli 11, 12 e 13, viene elaborato dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, che ne riferisce preventivamente alla commissione legislativa « Agricoltura, foreste, industria, commercio, artigianato e pesca » dell'assemblea regionale.

Art. 15.

Al titolare dell'impresa artigiana iscritto all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio dell'isola, per i lavoratori apprendisti che abbiano ultimato la frequenza della scuola dell'obbligo e che non abbiano superato il diciottesimo anno di età, verrà corrisposta, a titolo di concorso agli oneri contrattuali e sociali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate, la somma di L. 1200 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata dagli apprendisti.

Per ogni impresa artigiana il numero degli apprendisti non può essere superiore a quattro.

Le giornate di lavoro non potranno superare le 25 al mese.

Il periodo di apprendistato non potrà essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni.

Al titolare della bottega artigiana sarà corrisposta, a titolo di rimorso spese, per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli apprendisti e per il tempo dedicato alla istruzione dei medesimi, la somma di L. 500 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun apprendista.

I contributi di cui ai precedenti commi sono corrisposti con riferimento ad un massimo di quattro apprendisti per ciascuna impresa artigiana. La vigilanza sul regolare andamento delle botteghe artigiane che svolgono scuola di apprendistato è esercitata dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio, anche attraverso le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

Ad ogni apprendista, che abbia seguito il tirocinio con zelo e profitto, su richiesta del titolare dell'impresa artigiana, lo assessore regionale per l'industria ed il commercio rilascia una idonea attestazione.

I benefici di cui al presente articolo sono erogati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, su istanza documentata degli interessati.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'I.N.A.M.;

b) certificato del competente ufficio di collocamento attestante la qualifica di apprendista.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato, determina i settori economici di applicazione del presente articolo.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 16.

E' istituito presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio, il comitato regionale tecnico dell'artigianato, che è composto:

a) dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da sette membri designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello nazionale e aventi rappresentanze in Sicilia;

c) dal direttore regionale dell'assessorato regionale della industria e del commercio;

d) dal dirigente del gruppo artigianato dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

e) da un rappresentante dell'assessorato del bilancio;

f) da un rappresentante dell'assessorato del lavoro;

g) da un rappresentante dell'Unione camere di commercio della Sicilia;

h) dal direttore regionale dell'ENAPI;

i) dal direttore della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) o da un suo delegato;

l) da tre esperti in materia di artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente o assistente dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Art. 17.

I componenti del comitato sono nominati con decreto dello assessore regionale per l'industria ed il commercio, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 18.

Il presidente del comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato esperti, tecnici, artisti.

Essi hanno voto consultivo.

Art. 19.

Il comitato regionale tecnico dell'artigianato esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'assessore regionale per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo, nonchè sulle seguenti materie:

a) iniziative volte a tutelare e a sviluppare le attività artigianali nella Regione, armonizzandole col progresso tecnico e con le moderne tecniche e le nuove applicazioni scientifiche;

b) iniziative per lo studio e la conoscenza dei mercati nazionali ed esteri al fine di collocare i prodotti dell'artigianato siciliano;

c) iniziative per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana.

Art. 20.

La legge regionale 3 giugno 1950, n. 38, istitutiva del comitato consultivo per l'artigianato è abrogata.

Art. 21.

Agli oneri previsti per le finalità dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 12 ammontanti a lire 110 milioni e ricadenti nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio medesimo.

Agli oneri di lire 255 milioni previsti dagli stessi articoli e dall'art. 11 ricadenti negli esercizi finanziari 1976 e 1977 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Agli altri oneri scaturenti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a lire 12.100 milioni, lire 18.100 milioni e lire 18.100 milioni, rispettivamente per gli esercizi dal 1975 al 1977, si fa fronte utilizzando parte delle risorse finanziarie previste per gli esercizi medesimi dal piano regionale d'interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 giugno 1975, n. 42.

Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del piano di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, il governo della Regione predisporrà un progetto-obiettivo, diretto al sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi, finalizzato allo sviluppo industriale, agricolo, turistico, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi sociali, territorialmente ricadenti nei seguenti comuni:

provincia di Agrigento: Aragona, Casteltermini, Cianciana, Favara, Racalmuto, Grotte, Comitini, Campobello di Licata e Ravanusa;

provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Riesi, Sommatino, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Campofranco;

provincia di Enna: Enna, Villarosa, Pietraperzia, Piazza Armerina, Valguarnera, Agira e Assoro;

provincia di Palermo: Lercara.

L'elaborazione, la definizione e l'approvazione del progetto obiettivo interverranno con le procedure previste dal provvedimento legislativo che sarà approvato dall'assemblea regionale siciliana per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Per l'incentivazione industriale il progetto-obiettivo prevederà, per le piccole e medie imprese industriali:

a) contributi integrativi a quelli previsti dalla legislazione nazionale, nella misura del 20 per cento degli stessi;

b) contributi per tre anni per ogni unità stabilmente occupata, in ragione di lire 200 mila per anno.

Per l'attuazione del suddetto progetto-obiettivo è autorizzata la spesa di lire 90.000 milioni, così ripartita:

lire 30.000 milioni nell'anno finanziario 1976;
lire 60.000 milioni nell'anno finanziario 1977.

Art. 2.

L'Ente minerario siciliano, a mezzo gestione separata, assume in proprio la conduzione delle miniere di zolfo di cui già è concessionario, nonchè delle miniere Cozzodisi e Muculufa di cui è concessionaria la società So.Chi.Mi.Si. e che saranno trasferite all'E.M.S. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Ente è autorizzato, altresì, a rilevare, anche in affitto, con apposita convenzione, lo stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato, nonchè ad acquisire le attrezzature e scorte aziendali non facenti parte delle pertinenze minerarie all'Ente stesso trasferite.

Art. 3.

L'Ente minerario siciliano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuoverà la convocazione dell'assemblea straordinaria della So.Chi.Mi.Si. per deliberare lo scioglimento della società e la relativa liquidazione.

Art. 4.

L'Ente, attraverso la gestione separata, è autorizzato a proseguire l'esercizio delle miniere Cozzodisi, Lucia e Ciavolotta in provincia di Agrigento; Gessolungo, con annesso impianto di flottazione di Trabonella, e La Grasta in provincia di Caltanissetta; Floristella, Giumentaro e sezione Giangagliano della miniera Zimbalio-Giangagliano in provincia di Enna, che presentano caratteristiche giacimentologiche più favorevoli e struttura tecnica più efficiente tra quelle attualmente in esercizio.

E' altresì autorizzato il mantenimento in esercizio dello stabilimento di Dittaino per la produzione di zolfo ventilato e la costituzione di un centro operativo per il coordinamento della gestione presso l'ufficio di Caltanissetta dell'E.M.S.

Nelle restanti miniere, e precisamente Gibellini, Stretto Cuvello, Muculufa, Trabia, Trabonella (esclusa la flottazione), Zimbalio-Giangagliano, limitatamente alla sezione Zimbalio, dovrà procedersi alla cessazione della attività produttiva con chiusura dei relativi sotterranei, entro il termine massimo di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

In tale periodo dovrà procedersi al recupero degli impianti e delle attrezzature pertinenziali utilmente asportabili ed al loro trasferimento nelle miniere di cui al primo comma, per la parte utilizzabile, secondo le direttive del Corpo regionale delle miniere, che dovrà inventariarne il materiale.

In relazione alla graduale riduzione degli organici per effetto dell'applicazione del terzo comma del successivo art. 5 si procederà alla cessazione dell'attività produttiva della miniera Ciavolotta e della miniera Giumentaro, entro il 31 dicembre 1977.

Il personale residuo occupato nelle miniere delle quali viene disposta la chiusura, verrà trasferito in quelle ancora in servizio.

Il personale della So.Chi.Mi.Si. in servizio alla data del 30 aprile 1975, nonchè quello già utilizzato presso la miniera Realmonte e trasferito alla So.Chi.Mi.Si. in esecuzione della legge 14 marzo 1975, n. 7, ed i 91 operai ed i 12 impiegati dipendenti della S.p.a. Elitaliana ed utilizzati finora per i servizi delle miniere di zolfo, proseguiranno il rapporto di lavoro con l'Ente minerario siciliano, in conformità ai contratti collettivi di lavoro dei settori relativi, ferma restando la natura privatistica del rapporto.

Art. 5.

Per le esigenze di esercizio delle miniere di cui al primo comma del precedente art. 4 e del centro operativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere mantenuti in servizio n. 7 dirigenti, n. 200 impiegati e gli operai di età inferiore ai 50 anni.

Dei predetti impiegati non più di 20 saranno destinati al centro operativo di Caltanissetta.

Alla costituzione dell'organico di cui al comma precedente si provvede con il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Per i dirigenti in eccedenza si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 per gli impiegati e gli operai della So.Chi.Mi.Si., ivi compresi quelli provenienti dalla miniera Realmonte e dalla S.p.a. Elitaliana, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50° anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; progressivamente si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati e gli operai al raggiungimento del 50° anno di età fino al 31 dicembre 1978.

Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonchè gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonchè di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.

L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.

Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.

Il trattamento di cui al precedente comma cessa in caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo.

Per i lavoratori licenziati che raggiungano i 40 anni di contribuzione tra obbligatoria, figurativa e volontaria, la Regione cesserà i versamenti in coincidenza con la maturazione del diritto alla pensione.

Per coloro che possano far valere i requisiti previsti dallo art. 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'età pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo si intende anticipata di cinque anni.

Art. 7.

L'individuazione e la ripartizione del personale occorrente per la gestione delle miniere di zolfo da lasciare aperte saranno effettuate da una commissione nominata con decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio e composta da un dirigente del Corpo regionale delle miniere, che la presiede, da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, da un dirigente dell'Ente minerario siciliano e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle maggiori organizzazioni sindacali operanti nel settore.

Per l'individuazione e la ripartizione del personale si terrà conto delle mansioni espletabili da ciascun dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e dell'anzianità di servizio.

Art. 8.

Agli operai e impiegati che, per effetto della ristrutturazione del settore zolfifero, verranno licenziati o sospesi, sarà attribuito, con decorrenza retroattiva di dodici mesi, uno scatto biennale di anzianità nella misura massima prevista dal punto due del contratto integrativo regionale 25 gennaio 1967 per gli operai e dall'art. 7 del contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1973 per gli impiegati.

Art. 9.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma, gli operai ed impiegati — che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni I.N.P.S. e che abbiano raggiunto il 50° anno di età — sono sospesi dal lavoro e agli stessi è corrisposto un trattamento pari a quello previsto all'art. 6. Progressivamente si procederà alla sospensione dal lavoro per i dipendenti, che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate, raggiungano il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978.

Art. 10.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a deliberare il trasferimento degli impiegati in eccedenza rispetto ai contingenti di cui all'art. 5 in uno speciale servizio per il quale viene istituito un fondo speciale a gestione separata, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro. Nei confronti degli impiegati che raggiungono il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978 si provvede a norma del primo comma dell'articolo 6 ovvero, qualora non ricorrano le condizioni, a norma del precedente art. 8.

Detto personale sarà utilizzato per le esigenze dell'Ente e delle collegate derivanti dai programmi annuali di attuazione.

Inoltre, l'Ente minerario siciliano impartirà opportune direttive alle società collegate per l'assunzione, con diritto di preferenza, del detto personale presso le società medesime in relazione alle esigenze aziendali.

Art. 11.

La gestione delle miniere e dello stabilimento di cui ai primi due commi del precedente art. 4 deve essere improntata a criteri di assoluta economia con divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di installazione di nuovi impianti ad eccezione di quelli prescritti dal competente distretto minerario per la sicurezza dei lavoratori e di quelli necessari per il potenziamento degli stabilimenti di purificazione e di ventilazione, nonchè di disporre spese non strettamente connesse alla attività mineraria.

A tal fine l'E.M.S. predispone programmi annuali che vengono approvati con le modalità degli articoli 13 e 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

E' fatto altresì divieto all'Ente minerario siciliano di consentire spese in eccedenza alle disponibilità delle somme stanziate per ciascun anno con il successivo art. 12.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente.

Il rendiconto annuale della gestione delle miniere deve essere trasmesso all'assessore per l'industria ed il commercio, non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, corredato da una dettagliata relazione del collegio dei revisori dell'Ente minerario siciliano.

Il rendiconto è approvato dall'assessore per l'industria ed il commercio che, prima dell'approvazione, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla gestione, per gli anni dal 1975 al 1978, delle miniere di zolfo indicate ai precedenti articoli 4 e 8 è istituito presso l'E.M.S. un fondo a gestione separata di lire 57.230 milioni così ripartiti:

anno 1975, lire 16.686 milioni;
anno 1976, lire 14.248 milioni;
anno 1977, lire 13.448 milioni;
anno 1978, lire 12.848 milioni.

L'erogazione delle somme di cui al comma precedente sarà effettuata dall'amministrazione regionale all'Ente minerario siciliano in quote trimestrali anticipate.

Art. 13.

Sono altresì istituiti presso l'Ente minerario siciliano i seguenti fondi a gestione separata:

a) fondo di lire 14.685 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, così ripartiti:

lire 1.009 milioni per l'anno 1975;
lire 1.494 milioni per l'anno 1976;
lire 1.658 milioni per l'anno 1977;
lire 1.837 milioni per l'anno 1978;
lire 1.241 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985;

b) fondo di lire 7.636 milioni per far fronte agli oneri dipendenti dalle disposizioni di cui all'art. 10, così ripartiti:

lire 1.400 milioni per l'anno 1975;
lire 2.244 milioni per l'anno 1976;
lire 2.084 milioni per l'anno 1977;
lire 1.908 milioni per l'anno 1978.

Per i due fondi suddetti l'Ente minerario siciliano redige, non oltre novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, rendiconti annuali, corredati da relazione del collegio dei revisori, da approvare con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.

Art. 14.

I fondi istituiti con gli articoli 12 e 13 sono depositati alle medesime condizioni previste per il servizio di cassa della Regione, presso gli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.

Gli interessi attivi maturati sui predetti fondi saranno versati in entrata del bilancio della Regione.

Art. 15.

Per la corresponsione dell'indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 6 comprensiva della parte relativa agli oneri previdenziali e dello scatto di cui all'art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.020 milioni e per gli anni finanziari dal 1976 al 1985 la spesa annua di lire 3.582 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Ai fini della predetta spesa l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione potrà avvalersi degli uffici provinciali del lavoro, nonchè degli istituti previdenziali con i quali è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Art. 16.

All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione dello art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte delle risorse finanziarie previste dal piano regionale di interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 17.

All'onere di lire 20.115 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 12, 13 e 15 della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede con riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

cap 10561, lire 8.000 milioni;
cap 21115, lire 300 milioni;
cap. 21152, lire 1.800 milioni;
cap 21233, lire 200 milioni;
cap. 21414, lire 200 milioni;
cap. 21452, lire 300 milioni;
cap. 13902, lire 200 milioni;
cap. 25361, lire 2.000 milioni;
cap. 25604, lire 1.000 milioni;
cap. 18361, lire 1.300 milioni;
cap. 28204, lire 1.500 milioni;
cap. 28721, lire 315 milioni;
cap. 29210, lire 3.000 milioni.

Agli oneri di lire 21.568 milioni, 20.772 milioni e 20.175 milioni ricadenti rispettivamente negli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 si provvede con parte delle assegnazioni che lo Stato effettuerà alla Regione negli esercizi finanziari medesimi ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri di lire 4.823 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1985 si provvede quanto a lire 2.500 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, quanto a lire 900 milioni con la cessazione della spesa autorizzata con l'art. 33, ultimo comma, della legge medesima, quanto a lire 1.200 milioni con la cessazione del limite triennale di impegno autorizzato per l'anno 1976 con l'art. 49, ultimo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e quanto a lire 223 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO — SALADINO

LEGGE 6 giugno 1975, n. 43.
Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale degli enti edilizi soppressi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 10, nei confronti del personale indicato all'art. 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, è estesa al maggio 1975.

Art. 2.

Salve le definitive determinazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 10, a decorrere dal 1° giugno 1975 e non oltre dieci giorni dal deposito in cancelleria della sentenza della Corte costituzionale concernente la risoluzione del conflitto di attribuzione relativo al decreto del Ministro per i lavori pubblici indicato nell'articolo precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare provvisoriamente il personale di cui allo stesso articolo presso i suoi uffici centrali e periferici.

L'utilizzazione sarà disposta con decreto del presidente della Regione, per mansioni compatibili con quelle inerenti alle qualifiche rivestite dallo stesso personale presso gli enti di rispettiva provenienza.

Al personale di cui al presente articolo, per il periodo di utilizzazione presso l'amministrazione regionale, compete il trattamento economico spettante alla data del 31 dicembre 1974 presso gli enti di provenienza, quale risulta da apposite certificazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Allo stesso personale compete altresì, per il periodo suindicato, il trattamento di assistenza spettante al personale della amministrazione regionale.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

LEGGE 6 giugno 1975, n. **44**.

Proroga dei benefici e dei termini previsti dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici ed i termini di cui all'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, sono prorogati per l'annata agraria 1975.

L'anticipazione sul prezzo prevista nel citato art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, non può essere inferiore a L. 17.000 per quintale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 6 giugno 1975, n. **45**.

Completamento del bacino di carenaggio ed impianto di una stazione di degassificazione nel porto di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il completamento delle attrezzature necessarie per la messa in esercizio del bacino di carenaggio di Messina è autorizzata la concessione all'ente autonomo portuale di Messina istituito con decreto del presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270-A, di lire 4.700 milioni. E' autorizzata altresì la concessione all'ente suddetto di lire 13.490 milioni per la realizzazione di una stazione di degassificazione per navi petroliere.

Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 2.

All'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 l'ente autonomo portuale di Messina provvederà in forza della convenzione stipulata in data 16 maggio 1975 con la società messinese esercizio bacini S.p.a.

L'ente autonomo portuale di Messina dovrà accantonare il 60 per cento delle somme percepite dalla società messinese esercizio bacini S.p.a. per la concessione dell'esercizio del bacino di carenaggio e della stazione di degassificazione per destinarle alla manutenzione straordinaria o ad opere di miglioramento degli impianti.

Art. 3.

I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste all'art. 1 sono sottoposti al parere del comitato di cui all'art. 4 della presente legge. Detto parere, analogamente a quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti ad ogni effetto.

Art. 4.

Per la sorveglianza dei lavori è costituito un comitato tecnico composto da sette esperti, di cui quattro designati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la giunta regionale, e gli altri tre nominati rispettivamente dal comune di Messina, dall'amministrazione provinciale di Messina e dall'ente autonomo portuale di Messina.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio accredita al legale rappresentante dell'ente autonomo portuale di Messina le somme di cui all'art. 1 presso l'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali, nella sua sede di Messina.

Il legale rappresentante preleverà le somme necessarie esclusivamente mediante ordinativi.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 6.190 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, la spesa annua di lire 6.000 milioni.

All'onere complessivo di lire 18.190 milioni si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi medesimi dal piano di interventi approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 giugno 1975, n. **46**.

Incremento del fondo di rotazione istituito presso l'ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di rotazione istituito presso l'E.S.P.I. ai sensi dello art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è incrementato di lire 2.000 milioni.

L'erogazione dei finanziamenti viene disposta secondo le modalità previste dallo stesso art. 2 della legge n. 53.

Art. 2.

All'onere derivante dall'incremento di cui all'articolo precedente si fa fronte quanto a lire 1.400 milioni con lo stanziamento iscritto nel cap. 10251 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1975 e quanto a lire 600 milioni sullo stanziamento iscritto nel cap. 20911 dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 giugno 1975, n. **47.**

Provvedimenti straordinari in favore dell'ente minerario siciliano e dell'ente siciliano per la promozione industriale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 339 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Solsi, Chisade, Sorim e Trabia.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'ente siciliano per la promozione industriale, previsto dall'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 6.000 milioni per interventi straordinari in favore delle società collegate.

Art. 3.

Le deliberazioni dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. riguardanti l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge debbono indicare la destinazione vincolata delle somme e sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'assessore regionale per l'industria e commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

A valere sugli stanziamenti previsti agli articoli 1 e 2, e per non più di un terzo dell'ammontare degli stessi, l'E.M.S. e lo E.S.P.I. sono autorizzati a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Art. 5.

All'onere di lire 6.339 milioni si fa fronte con le disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 giugno 1975, n. **48.**

Provvedimenti straordinari in favore della S.p.a. Industria sali potassici e affini (ISPEA).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *del 7 giugno* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modifiche, è incrementato di lire 3.084 milioni per interventi straordinari in favore della collegata società Ispea.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dall'ente minerario siciliano all'Ispea e dovrà essere restituita entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della società.

Art. 3.

Le deliberazioni dell'ente minerario siciliano riguardanti l'anticipazione con l'indicazione delle destinazioni, sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'assessore per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 giugno 1975

BONFIGLIO

SALADINO

(5798)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752460)